

Milano, 27 marzo 2015
GCM/em prot. n. 955

A TUTTI I GLI UTENTI
DEL MERCATO ITTICO

ORDINE DI SERVIZIO N. 25

USO CARRELLI ELEVATORI INTERNO MERCATO E RISPETTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

In considerazione del rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, fermo restando il divieto dell'uso dei carrelli elevatori dalle ore 04,00 alle ore 07,00, con la presente si richiama la Vostra attenzione al puntuale rispetto della segnaletica nell'attività di movimentazione delle merci.

In virtù di quanto sopra, in considerazione delle prescrizioni vigenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli operatori devono attenersi alle seguenti disposizioni nell'utilizzo, durante la movimentazione nelle parti/aree di transito comuni, dei carrelli elevatori con e senza movimentazione di merci:

- 1) procedere a passo d'uomo e comunque a velocità non superiore a 5 km orari. Regolare e ridurre ulteriormente la velocità del mezzo in relazione alle condizioni di ingombro e alla presenza di pedoni e merce.
- 2) Le forche/pinze/ganasce devono sempre essere mantenute abbassate, in posizione di sicurezza, sia in caso di circolazione con merce in carico, sia in caso di circolazione con mezzo scarico.
- 3) Utilizzare sempre cicalino acustico e segnalatore ottico lampeggiante. In caso di attraversamento pedonale o di incrocio o semplicemente in caso di presenza di pedoni utilizzare sempre il clacson come ulteriore segnale di avvertimento.
- 4) Usare sempre gilet ad alta visibilità o indumento similare secondo le specifiche tecniche delle norme UNI EN ISO vigenti.
- 5) Utilizzare sempre l'elmetto di sicurezza in caso di movimentazione materiale e ove previsto innalzamento e abbassamento del carico su pianale e o assistenza al carico, utilizzare sempre le scarpe antinfortunistiche con requisito minimo di puntuale antischiacciamento 200 juole secondo le specifiche tecniche delle norme UNI EN ISO vigenti.

- 6) Vietato trasportare persone con il carrello elevatore.
- 7) Vietato trasportare oggetti o materiale non correttamente posizionato e eventualmente assicurato sulle forche tramite appositi imballaggi di sostegno e ancoraggi adeguati. Non sono consentiti trasporti di materiali o oggetti (es. cassette) in cabina di guida o sul vano motore.
- 8) Vietato sollevare materiale con funi di imbragatura collegati alle forche.
- 9) Vietato sollevare in quota persone utilizzando le forche o pianali.
- 10) Vietato spingere materiali o bancali con le forche.
- 11) In caso di stazionamento del mezzo, l'operatore deve sempre garantirne la sicurezza, togliendo dal cruscotto, o dalla consolle, qualsiasi strumento (chiave o scheda) utile al riavvio.
- 12) Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente e rispettare gli stop o le precedenza verso mezzo provenienti da sinistra e dare sempre priorità ai pedoni.
- 13) Accertarsi sempre del corretto funzionamento del sistema di frenata, di sterzo, della usura dei pneumatici, dei segnalatori di direzione, di frenata e retromarcia e dei dispositivi di presenza uomo a bordo o simili, della cintura di sicurezza o altro sistema di trattenuta previsto dal costruttore.

La violazione delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle relative sanzioni da parte della Polizia locale nonché l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Mercati ad interim
avv. Stefano Zani

